


**Regolamento comunale per l'assegnazione di
un sussidio ai disoccupati
che stipulano un'assicurazione
perdita di guadagno
in caso di incapacità lavorativa
causata da malattia o maternità**

**VERSIONE ADOTTATA
DAL LEGISLATIVO**



**Regolamento comunale
per l'assegnazione di un sussidio ai disoccupati
che stipulano un'assicurazione perdita di guadagno
in caso di incapacità lavorativa causata da malattia o maternità**

Il Consiglio comunale di Riva San Vitale,

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 del suo
Regolamento d'applicazione del 30 giugno 1987,
nonché del Regolamento comunale del 5 febbraio 1997

D E C R E T A

Art. 1

Definizione e scopi

Il sussidio contemplato dal presente regolamento è rivolto ai disoccupati che stipulano un'assicurazione perdita di guadagno in caso di incapacità lavorativa causata da malattia o maternità ed è un complemento all'analogo sussidio elargito dal Cantone. Esso è finalizzato ad aiutare finanziariamente i disoccupati a sostenere i costi della citata polizza assicurativa.

Il Comune, promuovendo questa copertura assicurativa attraverso l'assunzione parziale dei costi che ne derivano, riduce pure i rischi che si potrebbero generare qualora persone disoccupate interessate da incapacità lavorativa prolungata a seguito di malattia e maternità, dovessero richiedere aiuti finanziari agli enti pubblici.


Il presente regolamento permette inoltre di sensibilizzare la popolazione del Comune su questa tematica e di informare meglio sia gli attuali, sia i nuovi disoccupati.

Art. 2

Base legale e applicazione

Il presente testo legislativo trova il suo fondamento nella Legge organica comunale e nel suo regolamento di applicazione, nel Regolamento comunale nella Legge cantonale sul rilancio occupazione e il sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997, nonché in ogni altra normativa applicabile alla fattispecie.

L'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento compete al Municipio il quale, in caso di necessità, può emanare specifiche ordinanze.



Art. 3

Beneficiari

Hanno diritto al sussidio tutti i richiedenti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, domiciliati nel Comune o ivi dimoranti da almeno tre anni al momento della presentazione della loro richiesta.

Art. 4

Condizioni

Il richiedente deve essere stato iscritto all'Ufficio del lavoro e aver percepito, durante il periodo considerato ai fini dell'erogazione del sussidio, l'indennità di disoccupazione.

Egli inoltre deve essere in possesso per il citato periodo di una polizza assicurativa perdita di guadagno in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia o maternità e poter dimostrare l'avvenuto pagamento del rispettivo premio.

Art. 5

Ammontare del sussidio

Il sussidio comunale copre il 30% dei costi totali cagionati dalla stipula della polizza assicurativa contemplata dal presente regolamento.

Art. 6

Limitazioni

I singoli sussidi vengono versati rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, fino al raggiungimento, di regola, dell'importo globale contemplato a Preventivo.

Art. 7

Procedura per la richiesta


La richiesta per ottenere il sussidio deve essere presentata dal richiedente utilizzando un apposito modulo ottenibile presso l'Ufficio comunale competente.

Il richiedente dovrà allegare al modulo ufficiale una fotocopia della polizza assicurativa stipulata e le relative prove di pagamento della stessa.

Art. 8

Versamento del sussidio

Il sussidio sarà versato a posteriori al richiedente avente diritto, trascorso il periodo per il quale è erogato, entro un mese dalla presentazione dell'istanza al Comune.



Art. 9

Natura giuridica del diritto al sussidio

Il diritto al sussidio non può essere ceduto né costituito in pegno; ogni cessione o costituzione in pegno è pertanto nulla.

Art. 10

Abusi

Il sussidio sarà negato se il Comune è indotto, o se si è tentato di indurlo, in errore mediante indicazioni o documentazioni false, rispettivamente dissimulazione di dati.

Il sussidio indebitamente ottenuto deve essere rimborsato al Comune.

Rimane riservata l'azione penale.

Art. 11

Informazioni

Il Municipio informerà di regola annualmente, in particolare tramite gli albi comunali, la popolazione in merito alle possibilità e alle modalità d'ottenimento del sussidio.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Una copia del Regolamento verrà consegnata ai cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 13

Disposizioni abrogative e diritto sussidiario

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente in vigore.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni del diritto superiore.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta ordinaria del 15 marzo 2007

Approvato su delega dalla Sezione degli enti locali, il 18 giugno 2007